

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

26.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 15 LUGLIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA FRANCESCO

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Approvazione dell' Accordo stipulato a Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 17 agosto 1940, per regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia (1472)	397
DINI, <i>Relatore</i> .	
Disegno di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>):	
Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri (1457)	398
PRESIDENTE - RICCI, <i>Ministro delle Corporazioni</i> , ARIATA, <i>Relatore</i> , DELFINO, DINI, BOCCADIFUOCO, GERVASIO, COSTAMAGNA, CAUVIN, ANGELINI, TRAPANI LOMBARDO, HELBIG.	

La riunione comincia alle 10.

(*È presente il Ministro delle corporazioni, Ricci*).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Castelli, Cupello, Dall'Armi, Franco, Gangemi, Garbari, Milani, Miori, Montesi, Motolese, Rocca, Sessa, Usai, Zanotti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CATTANIA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo stipulato a Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 17 agosto 1940, per regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia. (1472)

DINI, *Relatore*, fa presente che la convenzione stipulata a Berlino tra l'Italia e la Germania il 17 agosto 1940, non poteva non preoccuparsi della preannunciata unione doganale del protettorato di Boemia e Moravia con la Germania, unione doganale che, infatti, avvenne nell'ottobre del 1940. Perciò, in previsione di questo evento, fu stabilito: 1°) che gli accordi commerciali italo-tedeschi si estendessero, com'è ovvio, a tutto il territorio dell'Unione; 2°) che i contratti stipulati in data anteriore al 1° ottobre 1940, data dell'unione, e non ancora eseguiti o perfezionati, fossero ammessi a uno speciale regime di tolleranza per la durata di quattro mesi a partire dalla data dell'unione stessa. Questo periodo è stato prolungato, successivamente, fino ad arrivare alla data del 30 giugno scorso. Con ciò si può ormai praticamente considerare eliminato il pericolo di danni per coloro — im-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

portatori italiani — che avessero stipulato contratti commerciali prima della data ricordata.

Per queste considerazioni propone senz'altro l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri. (1457)**

ARIATA, *Relatore*, ricorda i precedenti del provvedimento in sede corporativa e ministeriale, illustrandone gli elementi essenziali; accenna successivamente alla discussione svoltasi nella precedente riunione della Commissione, esaminando gli opposti punti di vista prospettati dai vari oratori.

Informa poi che il Ministero delle corporazioni, tra le due tesi estreme della ripetizione della procedura di iscrizione per tutte le provincie del Regno e quella della estensione automatica della iscrizione agli albi per tutto il territorio nazionale, è per una soluzione media, che contemperi i due concetti, nel senso di rendere obbligatoria l'iscrizione della ditta o dello spedizioniere ad ogni singolo Consiglio provinciale delle corporazioni, ma semplificando di molto la procedura per coloro che già risultano iscritti ad un Consiglio provinciale delle corporazioni.

Tali punti saranno del resto meglio precisati in sede di regolamento.

Dopo questo chiarimento ritiene di poter proporre senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

DELFINO pone in rilievo anzitutto i termini di dissenso sviluppatasi nella discussione precedente relativamente alla questione della validità dell'iscrizione all'albo nei confronti delle altre provincie del territorio nazionale. Conferma quindi il punto di vista sostenuto in quella discussione in cui rilevò come sarebbe veramente eccessivo voler proibire a uno spedizioniere, che abbia ottenuto l'iscrizione presso la sede di un Consiglio provinciale delle corporazioni, di esercitare tale attività riconosciuta nelle altre provincie del Regno. Questa tesi, del resto, è ormai suffragata dalle dichiarazioni del Relatore della Commissione.

Quanto alle modalità di iscrizione negli albi delle altre provincie per l'istituzione di filiali in esse, pensa sia logico attenersi alla interpretazione che ne darà il Ministro pre-

sente, interpretazione che si deve evidentemente considerare come autentica.

DINI tiene a precisare come una delle preoccupazioni affacciate nella riunione precedente sia stata quella relativa alla formazione di predomini da parte delle ditte più grosse, preoccupazione che è tolta dalla composizione delle Commissioni provinciali giudicanti la compilazione di questi elenchi, e meglio ancora della Commissione di appello contro le decisioni delle Commissioni provinciali; entrano infatti in questa Commissione i rappresentanti del Partito, del Ministero, dei lavoratori e della Federazione degli spedizionieri.

Un altro punto è quello della estensione automatica dell'iscrizione agli albi da parte di coloro che sono già stati iscritti in una sede di Consiglio provinciale delle corporazioni; in questo caso, ritiene indiscutibile che il Presidente del Consiglio provinciale di ciascuna provincia debba dare, sia pur con modalità semplificate, il proprio assenso così come deve darlo il Questore della provincia per tassativa disposizione della legge di pubblica sicurezza.

BOCCADIFUOCO è d'opinione che, trattandosi di elenchi provinciali e non di Albo nazionale, la iscrizione debba avvenire per provincie o per gruppi di provincie, epperò le ditte che hanno una sede principale e diverse filiali provinciali debbano curare l'iscrizione in ciascuna delle provincie nelle quali operano con propri uffici o con filiali.

L'iscrizione nelle diverse provincie non può, per tanto, avvenire automaticamente, ma su richiesta e documentazione della ditta. Sarà soltanto opportuno semplificare la procedura per l'iscrizione nelle provincie dopo che la ditta abbia ottenuto quella della sede principale.

GERVASIO ritiene che, tenendo fermo il principio dell'albo aperto, non possa esservi altra preoccupazione da parte del legislatore per non ammettere l'esercizio in tutte le altre provincie del Regno, che il mancato vaglio dei requisiti di colui che esercita; stando così le cose, è d'avviso che basterà stabilire che chiunque voglia esercitare in un'altra provincia debba ottenere l'approvazione da parte del Consiglio di quella provincia, sul nominativo che intende incaricare.

COSTAMAGNA osserva come due concetti siano emersi dalla discussione: il primo, che si addivenga alla istituzione di questi elenchi, che nessuno contesta in quanto essi rappresentano un mezzo idoneo per regolare un'importantissima attività commerciale qual'è quella degli spedizionieri; il secondo è il consenso,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che appare ormai unanime da parte dei camerati della Commissione, sul principio che la iscrizione in un determinato elenco debba autorizzare in massima all'esercizio anche nelle altre provincie.

Voci. Questo no!

COSTAMAGNA precisa di aver accennato a un principio generale, senza scendere nei particolari delle modalità necessarie per la estensione delle iscrizioni. Ma è evidente che nella questione dell'istituzione di nuove filiali presso altre provincie, di un provvedimento particolare non si possa prescindere, anche per considerazioni di opportunità amministrativa; si augura perciò che tali modalità vengano concretamente formulate.

Concludendo, lamenta che in questa legge non sia stata fatta menzione dei doveri specifici che incombono sulla categoria degli spedizionieri, norma che sarebbe quanto mai opportuna nel quadro generale della disciplina corporativa delle categorie.

CAUVIN dichiara di essere d'accordo col Relatore circa la necessità del riconoscimento da parte delle Autorità provinciali per le filiali che si istituiscono nelle altre provincie, naturalmente con modalità molto semplificate. Ciò, tra l'altro, per necessarie ragioni di connessione con le tassative disposizioni in proposito della legge doganale e della legge di pubblica sicurezza.

ANGELINI pone in rilievo come una delle finalità essenziali della legge sia quella di proteggere i singoli spedizionieri esercenti nelle varie provincie contro l'ingerenza di ditte assorbenti, e manifesta il proprio personale convincimento che queste singole attività devono essere assicurate a tutti coloro che operano in determinate provincie.

Proporrebbe perciò che, in sede di regolamento, fossero posti dei freni nei casi speciali di sproporzionate concorrenze, in modo da tutelare anche le attività minori.

TRAPANI LOMBARDO plaude al concetto ispiratore del disegno di legge che — sulla base di un'opportuna considerazione territoriale — prevede gli elenchi provinciali degli spedizionieri, regolandone la formazione.

In ogni provincia gli spedizionieri dovranno dimostrare di possedere i necessari requisiti di capacità e di moralità e saranno corporativamente garantiti.

Sarebbe opportuno che il criterio territoriale, che informa il presente disegno di legge, fosse tenuto presente nella formazione di altri elenchi, ruoli o albi, in quanto giova a tutelare gli interessi delle singole provincie nel quadro degli interessi nazionali.

RICCI, *Ministro delle corporazioni*, ricorda come il disegno di legge in esame si trascini da oltre due anni in sede di corporazione, nei Comitati corporativi, in sede di organizzazioni, di associazioni professionali e così via. Esso si può considerare ormai pervenuto alla conclusione, anche perchè è noto con quanto favore sia stato accolto dalle categorie interessate, nei riguardi delle quali raggiunge effettivamente lo scopo che si è prefisso: portare cioè una disciplina nel campo dell'attività degli spedizionieri, senza turbare gli interessi già costituiti, e senza proibire che in talune provincie possano costituirsi ed organizzarsi altre attività del genere.

È bene chiarire che quando la legge richiede che gli spedizionieri debbano essere iscritti negli albi autorizzati presso i Consigli provinciali delle corporazioni, non c'è bisogno per questo che le ditte siano costrette a iniziare le pratiche presso 50 o 60 provincie, perchè si capisce che faranno capo al Consiglio provinciale più prossimo e più opportuno per la sede principale, e, successivamente, chiederanno di estendere la concessione alle altre quattro o cinque che loro interessano.

Afferma che l'iscrizione deve farsi in tutti gli uffici dove la ditta intenderà esercitare; vuol dire che, ottenuta la prima approvazione a norma di tutto quanto la legge richiede, per le successive iscrizioni, negli altri uffici, d'accordo col Ministero, le formalità d'iscrizione potranno ridursi al minimo indispensabile.

Conferma che il concetto ispiratore del provvedimento è stato quello di dare una disciplina a una così importante attività commerciale, agevolando insieme i particolari interessi delle aziende.

E a tale intento comunica, concludendo, che sono stati concordati col Relatore degli emendamenti che subito saranno resi noti.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano i primi tre articoli nel testo ministeriale).

ARIATA, *Relatore*, presenta il seguente emendamento concordato col Governo, da aggiungere subito dopo la fine dell'articolo 4:

« La ditta o società che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato presso il Consiglio delle Corporazioni nella cui giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l'iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre provincie, dovrà presentare domanda alle singole commissioni

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

competenti corredando la domanda stessa dei soli documenti di cui alle lettere a), c), d), e), del presente articolo ».

(È approvato — Si approva l'articolo 4 con quest'emendamento — Si approvano anche, senza emendamenti, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9).

ARIATA, *Relatore*, dà lettura dell'emendamento da aggiungere dopo il n. 2 dell'articolo 10, concordato col Governo e così formulato:

« Per le ditte che all'entrata in vigore della presente legge esercitano già l'attività di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti predetti, sarà determinata tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse ».

PRESIDENTE pone a partito quest'emendamento.

(È approvato).

HELBIG vorrebbe che in fine del n. 6 fossero tolte le parole: « ovvero tra spedizionieri ed utenti » rilevando che, se è logico che rientri tra i compiti della Commissione quello di decidere sulle controversie tra spedizionieri,

nel caso invece che anche gli utenti venissero ad adire la Commissione, si verrebbe a stabilire per tutte le liti fra spedizionieri ed utenti una specie di deroga alle norme sulla competenza della normale autorità giudiziaria.

RICCI, *Ministro delle corporazioni*, non può accettare l'emendamento. Scopo della legge è di assicurare la disciplina professionale degli spedizionieri, ed è quindi naturale che le contestazioni attinenti ai rapporti di ordine professionale, anche tra spedizionieri ed utenti, siano portate alla cognizione della Commissione.

PRESIDENTE osserva che, in ogni caso, non è questa la sede per il chiarimento del dubbio affacciato dal camerata Helbig, il quale potrà, se mai, essere chiarito in sede di regolamento.

(Si approva l'articolo 10 con l'emendamento concordato — Si approvano anche tutti gli altri articoli successivi).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11.15.

ALLEGATO**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

Approvazione dell'Accordo stipulato a Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 17 agosto 1940, per regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia. (1472)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Berlino, fra l'Italia e la

Germania, il 17 agosto 1940, per regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia.

ART. 2.

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui all'Accordo anzidetto.

ACCORDO PER REGOLARE I PAGAMENTI FRA L'UNIONE DOGANALE ITALO-ALBANESE E IL PROTETTORATO DI BOEMIA E MORAVIA

Il Governo Italiano in nome dell'Unione doganale italo-albanese ed il Governo Germanico, allo scopo di regolare i pagamenti fra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

L'Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934 e successivi Accordi e intese complementari sono estesi dalla data dell'abolizione della frontiera doganale fra il Protettorato di Boemia e Moravia e il territorio del Reich per le transazioni concluse posteriormente a tale data, con l'intesa che, in via provvisoria, attraverso il conto generale in lire e il conto generale in marchi del Reich saranno effettuati anche i pagamenti non derivanti dal traffico delle merci.

ART. 2.

Per le transazioni concluse anteriormente alla data menzionata nell'articolo 1 tra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia e per il tempo necessario per la loro liquidazione, continueranno ad essere applicate le disposizioni dell'Accordo firmato a Roma il 5 luglio 1938 per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Cecoslovacchia. La cessazione del periodo di liquidazione sarà stabilita di comune accordo fra l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero e la Deutsche Verrechnungskasse. La liquidazione dovrà però essere ultimata entro 4 mesi dal giorno dell'abolizione della frontiera doganale fra il Protettorato di Boemia e Moravia e il territorio del Reich.

ART. 3.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero e la Deutsche Verrechnungskasse sono autorizzati a prendere le intese necessarie per l'esecuzione del presente Accordo.

ART. 4.

Il presente Accordo costituisce parte integrante dell'Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934. Esso sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate quanto prima possibile a Roma. Esso entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche, ma sarà applicato provvisoriamente a partire dalla data dell'abolizione della frontiera doganale fra il Protettorato di Boemia e Moravia e il territorio del Reich.

FATTO a Berlino, in doppio esemplare, in lingua italiana e tedesca, il 17 agosto 1940.

A. GIANNINI

KARL CLODIUS

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri. (1457)**

ART. 1.

Ferma l'osservanza dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e dell'articolo 223 del relativo Regolamento esecutivo, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 635, sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria; obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente od in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri.

L'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore nelle dogane nonchè l'esercizio di tali funzioni sono disciplinati dal Regolamento per l'esecuzione della legge doganale.

ART. 2.

Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sarà istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attività di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o società di cui all'articolo precedente.

Con decreto del Ministro delle corporazioni saranno determinate le provincie nelle quali l'elenco autorizzato dovrà essere istituito.

Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'interno, stabilirà presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovrà essere istituito un elenco interprovinciale.

ART. 3.

Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l'attività di cui al primo comma dell'articolo 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi.

ART. 4.

Chiunque, persona fisica, ditta o società, esercita alla data di entrata in vigore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'articolo 8

domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

a) licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e bolletta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 29 della tabella annessa alla legge tributaria delle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XII, n. 1749 (Allegato F), convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, per quelle imprese cui è fatto obbligo ai sensi delle leggi vigenti, e bolletta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di lire 100 per quelle imprese che, ai sensi delle vigenti leggi, sono esenti dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza per essere accreditate presso pubbliche Amministrazioni;

b) copia autentica dell'atto costitutivo della Società, per le imprese regolarmente costituite in tale forma;

c) certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni con l'indicazione della data di iscrizione;

d) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

e) certificato di buona condotta civile, morale e politica;

f) certificato dell'Organizzazione sindacale competente, da cui risulti che il richiedente ha effettuato la denuncia dell'attività commerciale e quella dei dipendenti, a termini del Regio decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484 e successive disposizioni;

g) certificato della Cancelleria del Tribunale competente, dal quale risulti che la ditta non trovasi in stato di fallimento;

h) certificato notarile, da cui risulti la denominazione eventuale ed il domicilio dell'azienda commerciale.

La ditta o società che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato presso il Consiglio delle Corporazioni nella cui giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l'iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre provincie, dovrà presentare domanda alle singole commissioni competenti correlando la domanda stessa dei soli documenti di cui alle lettere a), c), d), e), del presente articolo.

ART. 5.

Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti esercitare da un quinquennio l'attività di spedizioniere, è

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

iscritto di diritto nell'elenco autorizzato, previa presentazione dei documenti di cui all'articolo 4.

ART. 6.

Chiunque, dopo la emanazione della presente legge, intenda iniziare la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'articolo 8 domanda di iscrizione nell'elenco stesso; corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
- b) certificato di buona condotta civile, morale e politica.

Il richiedente dovrà comprovare, con la domanda, i requisiti di adeguata capacità finanziaria e di attitudine tecnica.

Ottenuta la decisione favorevole della Commissione alla iscrizione nell'elenco autorizzato, il richiedente potrà iniziare l'attività di spedizioni soltanto a seguito della presentazione dei documenti enunciati ai comma a), b), c), f), ed h) dell'articolo 4.

Per le ditte o società estere o, comunque, per le imprese rappresentate da stranieri, il richiedente, oltre il certificato generale del casellario giudiziario e i documenti di cui innanzi da presentarsi insieme alla domanda di iscrizione, dovrà esibire il nulla osta del Ministero dell'interno.

ART. 7.

Quando il richiedente la iscrizione nell'elenco autorizzato sia una società, i certificati di cui alle lettere d), e) dell'articolo 4 ed alle lettere a), b) dell'articolo 6 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo e per le società di fatto a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore; per le ditte individuali al titolare.

ART. 8.

L'elenco degli spedizionieri e le relative varianti debbono essere comunicati alla Questura competente.

ART. 9.

Per ciascun Ufficio provinciale delle Corporazioni, presso il quale sarà istituito l'elenco autorizzato degli esercenti imprese di spedi-

zione, verrà costituita con decreto prefettizio una Commissione provinciale o interprovinciale composta di:

- a) un rappresentante della Federazione Provinciale dei Fasci di Combattimento;
- b) un rappresentante del Consiglio Provinciale delle Corporazioni;
- c) un rappresentante del Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Fascista delle Aziende di deposito e di spedizione;
- d) un rappresentante del Sindacato Provinciale dei Lavoratori Ausiliari del commercio interno ed estero.

La presidenza della Commissione sarà assunta dal rappresentante del Consiglio Provinciale delle Corporazioni. Un funzionario dell'Ufficio Provinciale delle Corporazioni assumerà le funzioni di segretario.

In sede di esame le domande di iscrizione o di reinscrizione negli elenchi, oppure di cancellazione ed infine quando debbono essere prese deliberazioni che toccano gli interessi delle organizzazioni industriali od agricole, la Commissione provinciale od interprovinciale potrà, a giudizio del presidente, completarsi con un rappresentante di ciascuna delle locali Unioni Provinciali degli Industriali e dei Lavoratori dell'Industria, degli Agricoltori e dei Lavoratori dell'Agricoltura e della locale segreteria provinciale dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione.

ART. 10.

Spetta alla Commissione di cui all'articolo precedente:

- 1°) ricevere e provvedere in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli spedizionieri;
- 2°) determinare la cauzione che deve essere versata per la iscrizione medesima e che non può essere inferiore a lire 500, nè superiore a lire 25,000.

Per le ditte che all'entrata in vigore della presente legge esercitano già l'attività di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti predetti, sarà determinata tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse;

- 3°) ricevere e provvedere in merito alle domande di cancellazione dall'elenco, fermo restando il disposto delle leggi e regolamenti doganali per le operazioni di dogana;
- 4°) provvedere alla pubblicazione dell'elenco;

5°) provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell'elenco, ferma restando la sanzione disciplinare attri-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

buita dalle leggi doganali alla Regia Intendenza di Finanza, e fermi restando i poteri disciplinari attribuiti dalle vigenti leggi alle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, salva anche la facoltà di revoca o sospensione delle licenze di cui all'articolo 115 della legge di pubblica sicurezza da parte del Questore, per violazione delle norme concernenti l'esercizio della concessione di polizia;

6°) esaminare in sede amministrativa i reclami di ogni materia attinente ai rapporti di ordine professionale tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri ed utenti;

7°) provvedere in base ai reclami di cui al precedente comma 6 alla determinazione delle eventuali sanzioni di cui all'articolo successivo.

ART. 11.

Le sanzioni che la Commissione può infliggere sono le seguenti:

1°) la censura;

2°) pagamento di una somma fino a un massimo di lire 10,000, da destinarsi alle Opere Assistenziali della provincia dove trovansi la sede dell'azienda;

3°) la sospensione della iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a sei mesi;

4°) la radiazione dall'elenco autorizzato.

Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione sindacale provinciale nella quale è inquadrato l'esercente.

I provvedimenti di cui ai numeri 2°), 3°) e 4°), quando siano divenuti definitivi, sono pubblicati, a spese dell'iscritto colpito, nel foglio degli Annunzi Legali e nell'Albo del Consiglio Provinciale delle Corporazioni della provincia, nella quale l'iscritto svolge la propria attività.

Per il provvedimento di cui al n. 1°) è in facoltà della Commissione di stabilire se debba addivenirsi alla pubblicazione.

ART. 12.

La sanzione di cui al n. 1°) dell'articolo precedente si applica per lievi mancanze commesse dall'iscritto nell'esercizio professionale e per lievi infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro.

La sanzione di cui al n. 2°) si applica agli iscritti che siano incorsi più di tre volte nel provvedimento di censura e che siano risultati colpevoli di fatti più gravi tali da cagionare discredito alla categoria e da danneg-

giare l'attività, sia nei rapporti fra spedizionieri che fra questi e gli utenti.

Sono pure passibili del provvedimento di cui al n. 2°) gli iscritti che abbiano subito condanna per violazione alle disposizioni sulle assicurazioni sociali o commesso gravi infrazioni ai contratti collettivi di lavoro.

La sanzione di cui al n. 3°) si applica allo iscritto che abbia commesso mancanze di maggiore gravità di quelle contemplate nei comma precedenti e nei casi di persistente recidività.

La sanzione di cui al n. 4°) si applica per fatti che a giudizio della Commissione di cui all'articolo 9 non consentirebbero l'iscrizione nell'elenco.

ART. 13.

La cancellazione dell'iscritto dall'elenco ha luogo, oltre che in seguito al provvedimento di cui al n. 4 dell'articolo 11 quando l'iscritto abbia cessato l'esercizio, ovvero sia stata pronunciata nei suoi riguardi dichiarazione definitiva di fallimento.

Avvenuta la cancellazione per cessazione di esercizio non potrà essere presentata domanda di nuova iscrizione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cancellazione.

Qualora sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio del fallito, la cancellazione non potrà aver luogo prima del termine dell'esercizio provvisorio stesso.

ART. 14.

Contro le deliberazioni della Commissione, che abbia negato l'iscrizione o la reiscrizione nell'elenco autorizzato o adottato i provvedimenti di cui ai numeri 2°), 3°) e 4°) dell'articolo 11, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione all'interessato, alla Commissione Centrale di cui all'articolo seguente.

Il ricorso dell'interessato non ha effetto sospensivo.

Il Presidente della Commissione centrale può, però, su istanza del ricorrente, disporre la sospensione della deliberazione della Commissione provinciale o interprovinciale.

La Commissione centrale decide con provvedimento definitivo.

ART. 15.

I provvedimenti di sospensione e di revoca della iscrizione nell'elenco, adottati, dalla Commissione provinciale e, in grado di appello, dalla Commissione centrale (a

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

norma dei precedenti articoli 11 e 14) saranno comunicati al Questore della rispettiva provincia per le eventuali determinazioni di competenza, in relazione al rilascio della relativa licenza disposta dalla vigente legge di pubblica sicurezza.

Parimenti saranno comunicati alle predette Commissioni, per le ripercussioni che eventualmente possano avere nelle determinazioni di loro competenza, i provvedimenti di polizia emanati a carico degli spedizionieri, dalla competente Autorità di pubblica sicurezza.

ART. 16.

Presso il Ministero delle corporazioni è istituita, con decreto del Ministro per le corporazioni, una Commissione centrale presieduta dal Ministro per le corporazioni (o da un suo delegato) e composta da:

- a) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
- b) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- c) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- d) due rappresentanti del Ministero delle comunicazioni: uno appartenente alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, l'altro appartenente alla Direzione generale della marina mercantile;
- e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- f) un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;
- g) un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
- h) due rappresentanti della Federazione nazionale fascista delle Aziende di deposito e spedizione;
- i) due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.

Un funzionario del Ministero delle corporazioni assumerà le funzioni di Segretario.

Quando il Presidente della Commissione centrale ne rilevi la necessità, in relazione alla materia da trattarsi, potrà integrare la Commissione con il rappresentante dei datori di lavoro dell'industria e il rappresentante di lavoratori dell'industria, nonché, con il rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, il rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ed il rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, già nominati, nel decreto costitutivo della Commissione.

ART. 17.

Per ciascuna delle Commissioni (provinciale e interprovinciale e centrale) saranno nominati dei membri supplenti, in numero non superiore a quello dei membri effettivi.

I membri della Commissione centrale o interprovinciale o provinciale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi continuano a far parte delle Commissioni fino a quando non siano sostituiti.

ART. 18.

La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle determinazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri.

ART. 19.

La prima formazione degli elenchi autorizzati dovrà essere compiuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sarà affidata alle Commissioni provinciali o interprovinciali.

ART. 20.

La mancata o rifiutata iscrizione nella prima formazione degli elenchi non sospende l'attività dello spedizioniere fino a che non si sia pronunciata la Commissione centrale di cui all'articolo 16, su ricorso dell'interessato da presentarsi entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento.

ART. 21.

Chiunque intraprenda l'attività di cui all'articolo 1 senza aver ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato o continui l'esercizio dopo essere stato radiato dall'elenco stesso, è punito ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale.

Chiunque continui l'esercizio durante il provvedimento di sospensione, è punito col'ammenda fino a lire 5,000.

In tutti i casi in cui i titolari siano sottoposti a procedimento penale, il Prefetto della provincia può ordinare la chiusura dell'esercizio.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Contro quest'ultimo provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dell'interno che decide, sentito il Ministero delle corporazioni.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione di cui all'articolo 4 lettera A, si applica la pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa fino al quadruplo della tassa medesima.

ART. 22.

Gli spedizionieri iscritti nell'elenco non possono rilasciare procura per l'esecuzione delle operazioni presso la Regia dogana, se non al personale regolarmente in servizio presso la propria Ditta o Società oppure a spedizionieri doganali con patente propria.

Lo spedizioniere che rilascia la procura a persona senza patente doganale propria è punito con l'ammenda di lire 2,000, oltre ai provvedimenti disciplinari da parte della Commissione di cui all'articolo 9.

ART. 23.

Gli spedizionieri iscritti nell'elenco sono esentati dalla cauzione che a norma dell'articolo 116 della legge di pubblica sicurezza il Questore può imporre.

ART. 24.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero delle corporazioni.

ART. 25.

Con decreto Reale, su proposta del Ministero delle corporazioni, di concerto con quelli di grazia e giustizia, dell'interno, delle comunicazioni e delle finanze saranno emanate le norme di applicazione della presente legge.